



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Marco Tremolada	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

Nel PU 55/24 ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Letto il ricorso ai sensi degli artt 40 e 64 bis CCII, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della società FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135), assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Arangio e Marco Terenghi;
- Visto il decreto del 30.07.2024 con cui il Tribunale di Lecco ha concesso termine per l'integrazione alla domanda fino al 27.09.2024, per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
- Letta la memoria depositata il 20.12.2024, integrativa della proposta e piano depositata il 27.11.2024, in cui è altresì formulata domanda di proroga delle misure protettive;
- Letta la documentazione allegata al ricorso e alla successiva memoria;
- Letto i pareri del commissario giudiziale;
- considerato che il piano di ristrutturazione omologato (PRO) si contraddistingue per l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classe (con l'eccezione dei creditori privilegiati dei quali si prevede l'integrale soddisfazione); la necessaria unanimità all'approvazione del piano da parte delle classi; la limitazione del vaglio giudiziale preventivo al controllo della regolarità formale e della correttezza dei criteri di formazione delle classi; la possibilità che il piano preveda la soddisfazione dei creditori in deroga agli artt 2740 e 2741 cc;
- Rilevato che con la memoria integrativa del 20.12.2024, la società ricorrente ha integrato il piano di ristrutturazione indicando nello stesso l'offerta di acquisto da parte di ABS SRL per un importo complessivo di euro 1.550.000,00 e che comprende più specificatamente 1)

- capannone a uso industriale con area pertinenziale; assunzione di n. 3 dipendenti su 4 con esclusione del socio Sig. Bruno Fusi; tutti macchinari presenti nel suddetto immobile; magazzino di materie prime e semilavorate come esistenti al momento del closing; contratti per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e delle altre utenze; contratti e ordini per la fornitura di funi metalliche in favore di clienti della società esistenti al momento del closing;
- Rilevato che il piano proposto prevede il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati entro 30 gg dall'omologa e la suddivisione in tre classi dei creditori chirografari che verranno soddisfatti nella misura percentuale del 35,6 %;
 - Rilevato che il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole sia all'apertura dell'iter funzionale all'omologazione del piano nei termini esposti dalla ricorrente, sia alla conferma delle misure protettive;
 - Ritenuto che nella procedura di cui ai sensi dell'art. 64 CCII non sia consentito al Tribunale un vaglio sul merito delle valutazioni dell'attestatore e sulla fattibilità del piano;
 - ritenuta, all'esito del deposito della memoria integrativa e della documentazione allegata, la ritualità della proposta e la correttezza nei criteri di formazione delle classi;
 - ritenuta opportuno disporre le misure protettive, oramai scadute dal 26.11.2024, con conseguente decorrenza dalla data del presente provvedimento;

PQM

dichiara aperta la procedura relativa al piano di ristrutturazione omologata ai sensi dell'art. 63 4° comma CCII nei confronti della società **FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135)**, **assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Arangio e Marco Terenghi;**

- Nomina giudice delegato il Dott. Dario Colasanti;
- Conferma la nomina della Dott.ssa Eleonora Fumagalli come commissario giudiziale;
- Stabilisce per l'espressione del voto da parte dei creditori, da comunicare da parte del commissario giudiziale a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura, la data iniziale del 31.3.2025 e quella finale del 15.4.2025 evidenziando che alle operazioni di voto debbano trovare applicazione le previsioni di cui agli artt. 107,108,109 (commi 2,4,6,7), 110 e 111 CCII;

- Fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 25.000,00, pari al 25% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;
- Concede le misure protettive di seguito esplicate per l'ulteriore periodo di 120 giorni: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- Manda alla cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al commissario giudiziale ed al Registro delle imprese;

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 20.2.2025.

Il Giudice est.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada